

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Motivazioni e finalità dell'adesione ad EUROBATS

EUROBATS è un Accordo fra Stati interessati alla protezione dei chiroteri (pipistrelli) ed alla salvaguardia dei loro *habitat* e delle relative rotte migratorie.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione sulla conservazione della specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (CMS), cui l'Italia ha aderito con legge 25 gennaio 1983, n. 42.

Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'areale di distribuzione delle specie migratrici incluse nell'appendice II si impegneranno a concludere gli Accordi ogniqualvolta questi siano utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.

Le condizioni delle popolazioni di chiroteri in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.

I chiroteri (pipistrelli) sono il gruppo di mammiferi presenti in Europa con il maggior numero di specie. In Italia, grazie a condizioni climatiche favorevoli, sono presenti la quasi totalità delle specie europee. Negli ultimi anni si è verificata una diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli in tutta Europa determinata dalle alterazioni ambientali ed in particolare dall'utilizzo di pesticidi, distruzione e/o disturbo dei siti di svernamento, riproduttivi e dormitori (questi possono trovarsi, a seconda delle specie e delle tipologie climatiche ed ambientali, all'interno di cavità naturali o artificiali, di al-

beri cavi, fessure nella roccia e edifici, eccetera).

Negli ultimi anni le ricerche basate sulla marcatura e ricattura di questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere spostamenti migratori piuttosto ampi anche nel raggio delle migliaia di chilometri.

Per la conservazione di questo gruppo è dunque importante oltre la tutela dei loro rifugi ed una adeguata gestione agricola e forestale anche un'azione coordinata tra i vari Stati che ospitano le popolazioni nei loro spostamenti stagionali analogamente a quanto viene fatto per gli uccelli.

In quest'ottica è quindi molto importante che quanti più Paesi possibile aderiscano al *Bat Agreement* (EUROBATS) della CMS poiché solo un'azione comune può rendere efficaci iniziative adottate dai singoli Stati.

Il testo dell'Accordo EUROBATS, qui allegato, chiarisce attraverso l'articolato, analizzato nella relazione tecnico-normativa (ATN) cui si rimanda per un maggior dettaglio, gli obiettivi di salvaguardia e conservazione dei chiroteri e dei loro *habitat* e le possibili modalità per raggiungerli, in particolare con attività coordinate fra i vari Paesi interessati dalle rotte migratorie dei pipistrelli.

La situazione attuale di scarsa conoscenza della problematica, unita alla preoccupante diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli, ha favorito l'avvio di uno studio accurato sui chiroteri, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) su incarico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, per la redazione di un Piano d'azione nazionale che permetta di in-

dividuare gli indirizzi e le priorità nella gestione di tale patrimonio faunistico, facilitandone la pianificazione e la programmazione.

Tale studio, ormai in fase finale, potrà essere oggetto di apposita pubblicazione.

Da quanto sopra si deduce che la carenza, soprattutto negli anni addietro, di elementi di conoscenza tecnico-scientifici sui pipistrelli in Italia e la presenza di leggi o regolamenti che già prevedono la tutela generica dei chiroterteri sono fra le principali ragioni per cui non si è aderito con urgenza all'accordo EUROBATS.

Ma, visti gli ultimi risultati scientifici internazionali e dello studio INFS sopra citati che evidenziano la recente diminuzione delle popolazioni di chiroterteri in Europa, tali norme non risultano sufficienti e comunque non garantiscono alcune specifiche ed imprescindibili esigenze di conservazione e tutela necessarie per la salvaguardia di questo gruppo di cui sono state riconosciute, a livello internazionale, le gravi minacce di estinzione.

Organismo competente per l'Italia e funzioni previste

I vari adempimenti amministrativi saranno a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quale autorità competente dello Stato italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo V, paragrafo 1, dell'Accordo EUROBATS, gli Stati facenti parte dell'Accordo dovranno riunirsi periodicamente per il *meeting* delle Parti ed in seno a queste riunioni dovranno adottare regole per le procedure interne ai loro incontri e regole finanziarie includendo una presentazione sul *budget* per i successivi periodi finanziari.

Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno istituire gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro come previsto dall'articolo V, paragrafo 2, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo VI ogni Stato dovrà presentare un rapporto aggiornato sui propri adempimenti.

Esposizione tecnico-normativa

Nel presente documento è stata redatta un'analisi della normativa vigente in Italia per valutare l'impatto che l'adesione dell'Accordo Eurobats potrebbe avere sulle leggi interne al nostro Paese.

Quindi si riporta l'elenco di leggi e regolamenti esistenti nella legislazione italiana che in vari modi contribuiscono alla tutela dei chiroteri.

Nel paragrafo successivo sono esaminati tutti gli articoli dell'Accordo Eurobats; in particolare l'articolo III che riguarda gli obblighi fondamentali.

In sintesi si può dire che la normativa vigente in Italia già copre gran parte degli impegni derivanti dalla adesione all'Accordo Eurobats. Alcuni adempimenti «minori», quali la consultazione e lo scambio di informazioni fra i Paesi interessati e la programmazione della ricerca, sono avviabili anche dopo l'adesione e non comportano la necessità di emanare immediatamente norme specifiche nazionali.

Bensì, si potranno prevedere provvedimenti amministrativi e/o atti normativi ad integrazione della legislazione esistente, da proporre in base alle risultanze dello studio attualmente in essere a livello nazionale, citato nella sezione 1.

Pertanto, come si vedrà meglio nel seguito della relazione, l'incidenza su leggi e regolamenti esistenti risulta alquanto limitata.

L'adesione ad Eurobats è assolutamente compatibile con l'ordinamento comunitario ed in particolare si tratta di un'applicazione specifica della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, non altera le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Leggi e regolamenti che prevedono la tutela dei chiroteri in Italia:

- legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Come anticipato, nel presente paragrafo vengono esaminati tutti gli articoli dell'Accordo.

In modo particolarmente dettagliato vengono riportati gli 8 paragrafi dell'articolo III, «Obblighi fondamentali», dell'Accordo Eurobats, per alcuni dei quali si prevedono adeguamenti legislativi, confrontati con articoli attinenti della legislazione italiana vigente.

Articolo I. – Portata e interpretazione

Definisce la terminologia utilizzata nell'Accordo.

La lettera *b*) si intende modificata come da emendamento del febbraio 1996, qui allegato, cioè con l'inclusione della popolazione europea di *Molossidae* fra le popolazioni di chiroteri (pipistrelli) da proteggere; modifica accettabile senza problemi per l'Italia, in quanto detta popolazione è già protetta dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42, e dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (vedi di seguito).

Articolo II. – Disposizioni generali

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che ogni Parte (Stato) designi una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'Accordo: nel caso dell'Italia è la Direzione conservazione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Altre autorità eventuali, esclusivamente per l'applicazione dell'articolo III, paragrafo 8, pertinente i pesticidi ed il trattamento chimico del legno, potranno essere rispettivamente il Ministero per le politiche agricole e forestali ed il Ministero delle attività produttive, che saranno interessate all'adempimento soltanto qualora risultasse, dopo una loro accurata verifica tecnico-normativa in tali materie, che la legislazione vigente non sia già sufficiente a garantire la salvaguardia dei chiroteri.

Articolo III. – Obblighi fondamentali

Paragrafo 1. – Ogni Stato Parte dovrà proibire la cattura, manipolazione o uccisione di chiroteri ad eccezione di permessi rilasciati dalla propria Autorità competente.

Riguardo a questo punto in Italia esistono leggi a livello nazionale (e in alcuni casi anche regionale) che prevedono già in modo esaustivo la tutela dei chiroteri:

– l'articolo 4 della citata legge n. 157 del 1992 (*Cattura temporanea e inanellamento*);

– l'articolo 8 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (*Tutela della specie*);

Paragrafo 2. – Ogni Stato Parte dovrà identificare quei siti, all'interno della propria area di giurisdizione, i quali sono importanti per la conservazione, lo *status*, includendo rifugi e protezione dei chiroteri. Questo dovrà, tenendo conto delle considerazioni sociali ed economiche, proteggere questi siti dal danneggiamento o dal disturbo. In oltre ogni Stato Parte dovrà individuare e proteggere importanti aree di caccia per i chiroteri da danneggiamento o disturbo.

Anche in questo caso la legislazione italiana sembra garantire una adeguata tutela (possibili integrazioni potranno essere previste a valle dello studio INFS sopra citato):

– gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

– l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 157 del 1992;

Paragrafo 3 – Decidendo quali *habitat* proteggere a scopo di conservazione generale, ogni Stato Parte dovrà dare il giusto peso agli *habitat* che sono importanti per i chiroteri.

Riguardo a questo punto si rimanda a quanto scritto per il precedente; in particolare si sottolinea quanto recepito con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Paragrafo 4. – Ogni Stato Parte dovrà prendere appropriate misure per promuovere la conservazione dei chiroteri e promuovere pubblica consapevolezza sull'importanza della conservazione dei chiroteri.

Anche per questo punto la legge italiana risulta avere già previsto azioni, seppur genericamente, rivolte alla fauna selvatica ed agli *habitat* naturali [articolo 14 (*Ricerca e istruzione*) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997] ma si potrebbero prevedere eventuali azioni specifiche ed integrative per i chiroteri, in particolare sulla sensibilizzazione pubblica alla problematica.

Paragrafo 5. – Ogni Stato Parte dovrà designare un appropriato organo responsabile in grado di fornire una consulenza sulla conservazione e la gestione dei chiroteri all'interno del proprio territorio con particolare riguardo ai chiroteri all'interno di costruzioni. Gli Stati Parte dovranno scambiarsi informazioni circa la loro esperienza in materia.

Per tale punto la legge italiana risulta già aver ottemperato; l'organo responsabile è l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (si veda l'articolo 7 della citata legge n. 157 del 1992).

Paragrafo 6. – Ogni Stato Parte dovrà prendere misure addizionali così come considerate necessarie alla protezione e alla gestione di popolazioni di chiroteri nel proprio territorio che sono minacciate e applicare quanto previsto nell'articolo VI.

I risultati di un appropriato Piano d'azione, attualmente in essere da parte dell'Istituto nazionale fauna selvatica, potranno evidenziare tali misure e quindi potrà seguire apposita normativa o altra iniziativa per la loro applicazione.

Paragrafo 7. – Ogni Stato Parte dovrà, se lo riterrà necessario, promuovere programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei chiroteri. Ciascuno Stato Parte dovrà consultarsi con gli altri riguardo a questi programmi di ricerca e dovrà seguire e coordinare queste ricerche e programmi di conservazione.

L'attuale redazione delle Linee guida per i chiroteri da parte dell'INFS è il primo programma di ricerca a livello nazionale, da cui dovrebbero essere evidenziati elementi utili per altri eventuali programmi di ricerca da promuovere con atti normativi o altre iniziative. Per la consultazione fra Stati Parte occorrerà essere attivamente presenti nell'applicazione dell'accordo Eurobat.

Paragrafo 8. – Ogni Stato Parte dovrà, ogni qualvolta sia appropriato, considerare i potenziali effetti di pesticidi sui chiroteri nella valutazione dei pesticidi in vista del loro impiego e dovrà impegnarsi a sostituire i trattamenti chimici altamente tossici del legume con alternative innocue o meno pericolose per i pipistrelli.

Per tale punto la legislazione italiana risulta carente. Una adeguata concertazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che risulta competente nelle specifiche materie, potrà sopperire a tali carenze.

Articolo IV. – *Applicazione a livello nazionale.*

Prevede l'applicazione di misure legislative e amministrative necessarie per dare effetto all'Accordo stesso.

Articolo V. – *Riunioni delle Parti.*

Regolamenta le riunioni delle Parti.

Articolo VI. – *Rapporti sull'applicazione.*

Prevede la redazione di rapporti periodici sull'applicazione dell'Accordo, da presentare ad ogni riunione delle Parti.

Articolo VII. – *Emendamenti all'Accordo.*

Regolamenta gli eventuali emendamenti all'Accordo stesso.

Per gli articoli VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV che trattano rispettivamente di: Riserve, Regolamento delle divergenze, Firma, ratifica, accettazione ed approvazione, Adesione, Entrata in vigore, Denunciazione e cessazione, Depositario, si rimanda alla lettura del testo integrale per eventuali dettagli di interesse.

**LISTA DEI PAESI ATTUALMENTE ADERENTI ALL'ACCORDO
EUROBATS**

Attualmente ventisei Paesi (in grassetto nella tabella) dei quarantotto compresi nell'area di applicazione (*Range States*) sono Parti contraenti all'Accordo. Il Belgio si trova in posizione anomala in quanto, pur essendo fra i primi sottoscrittori dell'Accordo (1991), ancora non ha effettuato la ratifica definitiva.

**AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF BATS IN EUROPE
(EUROBATS)**

Entered into force on 16 Gennaio 1994

Status 31-12-2001:

26 of 48 Range States are Parties to the Agreement

Nr.	RANGE STATES	DATA DELLA FIRMA	DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE Ratifica (R), Adesione (a), Accettazione (A), Approvazione (AA)
1	Albania		Giugno 2001 (a)
2	Andorra		
3	Armenia		
4	Austria		
5	Azerbaijan		
6	Belarus		
7	Belgium	04.12.1991	(manca la ratifica finale)
8	Bosnia and Herzegovina		
9	Bulgaria		Dicembre 1999 (a)
10	Croatia		Settembre 2000 (a)
11	Cyprus		
12	Czech Republic		Marzo 1994 (a)
13	Denmark	04.12.1991	Febbraio 1994 (R)
14	Estonia		
15	European Community		
16	Finland		Ottobre 1999 (a)
17	France	10.12.1993	Agosto 1995 (AA) 2001 (R)
18	Georgia		
19	Germany	05.12.1991	Gennaio 1994 (AA)
20	Greece		
21	Holy See		
22	Hungary		Luglio 1994 (AA)
23	Ireland	21.06.1993	Luglio 1995 (R)
24	Italy		
25	Latvia		
26	Liechtenstein		
27	Lithuania		2001 (a)

Nr.	RANGE STATES	DATA DELLA FIRMA	DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE Ratifica (R), Adesione (a), Accettazione (A), Approvazione (AA)
28	Luxembourg	04.12.1991	Novembre 1993 (R)
29	Macedonia, FYR		Ottobre 1999 (a)
30	Malta		Aprile 2001 (a)
31	Maldova		Marzo 2001 (a)
32	Monaco		Agosto 1999 (a)
33	Netherlands	04.12.1991	Gennaio 1994 (A)
34	Norway	03.02.1993	Gennaio 1994
35	Poland		Maggio 1996 (a)
36	Portugal	04.06.1993	Febbraio 1996 (R)
37	Romania		Agosto 2000 (a)
38	Russian Federation		
39	Slovak Republic		Agosto 1998 (a)
40	San Marino		
41	Slovenia		
42	Spain		
43	Sweden	04.03.1992	Gennaio 1994
44	Switzerland		
45	Turkey		
46	Ukraine		Ottobre 1999 (a)
47	United Kingdom	04.12.1991	Gennaio 1994
48	Yugoslavia		